

XI LEGISLATURA

ALLEGATO C
AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 33 DEL 23 APRILE 2024

OGGETTO N. 06 **Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data 8 e 9 giugno 2024.**

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente, con funzioni di Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Paola Fioroni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 14, comma 2;


ESAMINATO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1;

RITENUTO di condividere le proposte formulate;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA


- 1) che a decorrere dall'11 aprile 2024 e per tutto il periodo di par condicio elettorale, come specificato nell'Allegato n. 1:
 - a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
 - b) è sospesa la concessione di patrocini gratuiti e onerosi, nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa per patrocini ed autorizzazione all'uso del logo autorizzati prima dell'11 aprile 2024, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocini e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria);
 - c) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che *"l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni"*, secondo il modello allegato, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato A;
 - d) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale.



2. di disporre la pubblicazione del presente atto, fino al 01.01.2030, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione "[Amministrazione Trasparente - Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico](#)", ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi;
3. di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Giunta regionale, ai Consiglieri e Assessori regionali, al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa dell'Assemblea Legislativa, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

La Presidente
Paola Fioroni



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente atto (*specificare la motivazione del parere favorevole se non emerge chiaramente dalle motivazioni in fatto e diritto riportate nell'atto e dalla eventuale documentazione allegata*).

Perugia, 23 aprile 2024.


Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile (*specificare la motivazione della dichiarazione di irrilevanza se non emerge chiaramente dalle motivazioni in fatto e diritto riportate nell'atto e dalla eventuale documentazione allegata*).

Perugia, 23 aprile 2024.

Il Responsabile *ad interim* del
Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato n. 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358 e successive modificazioni

Oggetto: Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, in data 8 e 9 giugno 2024.

L'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) prevede che: *"1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni."*

Con tale disposizione è stato posto un limite significativo all'attività di comunicazione svolta dalle pubbliche amministrazioni durante i periodi di campagna elettorale e referendaria (periodo di c.d. "par condicio elettorale").


Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) definisce l'ambito di applicazione del divieto disponendo che sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero dalle pubbliche amministrazioni che sono volte a conseguire:

- a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;
- b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
- c) la comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente.

Il comma 5 del medesimo articolo, inoltre, individua le finalità delle attività di informazione e comunicazione, vale a dire:

- a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione;
- b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
- c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
- d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;
- f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.

Come precisato, l'applicazione del divieto in questione postula che la condotta censurata sia posta in essere da una "pubblica amministrazione", cioè da organi rappresentativi degli Enti e non da singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, pertanto questi ultimi se ricoprissero una



“doppia veste” di amministratori e di soggetti politici elettorali, possono certamente svolgere attività di comunicazione politica, ma solo al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze (Delibera n. 242/19/CONS).

Per quanto riguarda la decorrenza temporale del divieto di comunicazione istituzionale, per le elezioni europee si fa riferimento alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali, che avviene non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell’articolo 7 della legge 4 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). Per le elezioni amministrative, il divieto decorre dalla data in cui i Sindaci danno notizia agli elettori del decreto del Prefetto con il quale è stabilita la data delle elezioni. La notizia deve essere pubblicata non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali).

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha chiarito che nel caso in cui si verifichi una sovrapposizione cronologica di più consultazioni elettorali, il *dies a quo* del divieto decorre a far data dalla convocazione dei comizi della consultazione elettorale che per prima si configura in ordine temporale. Il divieto, quindi, entra in vigore per le pubbliche amministrazioni a partire dalla prima convocazione e copre l’intero periodo elettorale sino al giorno di chiusura di tutte le campagne elettorali.


Con decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2024 (Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 85 dell’11 aprile 2024, sono stati convocati i comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia per i giorni di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno 2024. In tali date si svolgeranno anche le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali, che interessano più della metà dei Comuni dell’Umbria, ai sensi del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell’anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito con modificazioni dalla legge n. 38/2024.

Conseguentemente, il periodo di c.d. “*par condicio elettorale*” disciplinato dalla legge n. 28/2000 decorre dall’11 aprile fino al 9 giugno 2024, fatta salva la prosecuzione fino al 23 giugno, qualora i ballottaggi per le elezioni dei sindaci dei comuni interessati dal voto coinvolgano una percentuale di votanti superiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale (Delibera n. 302/18/CONS).

Poiché le elezioni europee interessano l’intero territorio nazionale, tutte le pubbliche amministrazioni sono soggette alle limitazioni dettate dal citato articolo 9, comma 1, della l. 28/2000 (Delibera n. 160/19/CONS).

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse [amministrazioni pubbliche] possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari*”

Secondo l’AGCOM “*gli strumenti di informazione istituzionali, in particolare nel periodo elettorale, devono attenersi il più rigorosamente possibile ai fatti istituzionali evitando di entrare nella valutazione politica al fine di non contribuire a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione*” (Delibera n. 279/19/CONS).



Da ciò consegue che la comunicazione istituzionale deve essere caratterizzata contemporaneamente dai requisiti della impersonalità e della indispensabilità.

Il requisito dell'impersonalità comporta che la comunicazione sia effettuata in forma neutra, non riconducibile ad un singolo soggetto e che venga percepita dal destinatario come promanante dall'amministrazione nell'esercizio della propria attività istituzionale, ovvero dai suoi organi, al fine di evitare, durante il periodo elettorale, una comunicazione istituzionale "personalizzata", che assicuri al singolo Amministratore (ma anche al partito di riferimento) un ritorno d'immagine facilmente spendibile in campagna elettorale.


Il requisito dell'indispensabilità (per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni) è strettamente connesso alla sussistenza di "urgenza", "improcrastinabilità" (Delibera n. 321/16/CONS) o "indifferibilità" (Delibera n. 170/19/CONS Delibera n. 513/20/CONS); in altri termini, potrà essere considerata indispensabile soltanto quella comunicazione, strettamente legata all'esposizione dell'attività amministrativa vera e propria, i cui effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale, andando quindi ad intaccare il principio costituzionale di buon andamento dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione.

In caso di violazione dei divieti e limitazioni sopra descritti spetta all'AGCOM sanzionare l'amministrazione pubblica autrice dell'attività comunicativa ritenuta illegittima, previa istruttoria del Comitato regionale per le Comunicazioni territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 28/2000.

Tanto premesso si ritiene opportuno stabilire le modalità e i limiti della comunicazione e informazione istituzionale dell'Assemblea Legislativa durante il suddetto periodo elettorale.

In particolare, si propone che **a decorrere dall'11 aprile 2024 e per tutto il periodo di par condicio elettorale, come sopra specificato:**


- a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- b) è sospesa la concessione di patrocini gratuiti e onerosi, nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa per patrocini ed autorizzazione all'uso del logo autorizzati prima dell'11 aprile 2024, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocini e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria);
- c) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che *"l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni"*, secondo il modello allegato, quale parte integrante e sostanziale, sotto la denominazione di Allegato A.



- d) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale.

L'istruttore
Elisabetta Braconi

Il Segretario generale
Juri Rosi



Allegato A

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)**

Al Presidente
dell'Assemblea legislativa
della Regione Umbria
cons.reg.umbria@arubapec.it
protocollo@alumbria.it

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ residente a _____, Via _____
_____ cell. _____
email _____
in qualità di _____

Considerato che in occasione delle Elezioni europee e amministrative dell'8 e 9 giugno 2024, vigono le disposizioni in materia di par condicio elettorale ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L. 22 febbraio 2000, n. 28.

Visto che le predette disposizioni sono in vigore **dall'11 aprile 2024** - data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni europee - **fino al 9 giugno 2024**, data di chiusura delle operazioni di voto per le elezioni europee, **fatta salva la prosecuzione fino al 23 giugno 2024** qualora i ballottaggi per le elezioni dei sindaci dei comuni interessati dal voto coinvolgano una percentuale di votanti superiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000,


DICHIARA

che l'Iniziativa _____ prevista per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ per la quale è stato richiesto l'utilizzo della Sala _____ **non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni.**

Perugia, _____

FIRMA

Allegata copia del documento di riconoscimento



XI LEGISLATURA

ALLEGATO A

AL PROCESSO VERBALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA


DELIBERAZIONE N. 47 DEL 04 GIUGNO 2024

OGGETTO N. 01 **Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data 8 e 9 giugno 2024. Integrazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 23 aprile 2024.**

		Pres.	Ass.
Marco Squarta	<i>Presidente</i>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Michele Bettarelli	<i>Vice Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Paola Fioroni	<i>Vice Presidente, con funzioni di Presidente</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PRESIDENTE: Paola Fioroni

SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Juri Rosi



L'UFFICIO DI PRESIDENZA

VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale) e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 156 dell'11 settembre 2007 (Approvazione del 'Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio regionale', ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21), come modificata dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n. 102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell'11 gennaio 2019;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358 (Regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa) e in particolare l'articolo 14, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), particolare l'articolo 9, comma 1;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2024, n. 33 (Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle Elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo e dei Sindaci e dei Consigli Comunali in data 8 e 9 giugno 2024);

RICHIAMATA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)


ESAMINATO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto, trasmesso dal Segretario generale, ai sensi del sopra citato articolo 14, comma 2 e allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale sotto la denominazione di Allegato n. 1;

RITENUTO opportuno, per le motivazioni indicate nel suddetto documento istruttorio, non sospendere la concessione della presenza del gonfalone della Regione in periodo di par condicio elettorale per festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restano il divieto di informazione e comunicazione istituzionale;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) che per tutto il periodo di par condicio elettorale, come specificato nell'Allegato n. 1 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, richiamata in premessa, è consentita la presenza del gonfalone della Regione Umbria per le ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)) e per le festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restando il divieto di informazione e comunicazione istituzionale;
- 2) di disporre la pubblicazione del presente atto, fino al 01.01.2030, sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria nella sezione Amministrazione Trasparente – Provvedimenti - Provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento interno e della circolare del Segretario generale n. 2/2024, nonché nella medesima sezione Amministrazione Trasparente – disposizione




generali – atti generali – atti amministrativi generali, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto legislativo 33/2013, a cura della Responsabile della Sezione Assistenza agli organi;

- 3) di trasmettere la presente deliberazione alla Presidente della Giunta regionale, ai Consiglieri e Assessori regionali, al Segretario generale, ai dirigenti e responsabili di posizione organizzativa dell'Assemblea Legislativa, per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Segretario Verbalizzante
Juri Rosi

La Presidente
Paola Fioroni



PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6, comma 3, 16, comma 1 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 358/2018, come modificato con deliberazione n. 61/2021, si esprime PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Perugia, 04 giugno 2024.


Il Segretario generale
Juri Rosi

ATTESTAZIONE DI IRRILEVANZA DEL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 bis, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 284/2018, come modificato con deliberazione n. 114/2021, verificato che il presente atto non comporta spese o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Assemblea Legislativa, si dichiara l'irrilevanza del parere di regolarità contabile.

Perugia, 04 giugno 2024.

Il Responsabile *ad interim* del
Servizio Risorse e Sistema informativo
Juri Rosi



Allegato 1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento approvato con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 18 giugno 2018, n. 358 e successive modificazioni


Oggetto: Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, in data 8 e 9 giugno 2024. Integrazione della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 33 del 23 aprile 2024.

Con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 33 del 23 aprile 2024 (Determinazioni in merito all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica) nel periodo di "par condicio elettorale" relativo alle elezioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, dei Sindaci e dei Consigli Comunali, in data 8 e 9 giugno 2024) è stato disposto, che a decorrere dall'11 aprile 2024 e per tutto il periodo di par condicio elettorale:

- a) la comunicazione e informazione istituzionale relativa all'attività dell'Assemblea Legislativa è effettuata nel rispetto dei requisiti di impersonalità e indispensabilità, come definiti dagli orientamenti espressi dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- b) è sospesa la concessione di patrocinii gratuiti e onerosi, nonché l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa per iniziative ed eventi che si svolgono durante il periodo elettorale ed è sospesa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale da parte dell'Assemblea Legislativa per patrocinii e uso del logo autorizzati prima dell'11 aprile 2024, ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 29 marzo 2023, n. 36 (Regolamento per la partecipazione ad iniziative e manifestazioni istituzionali e culturali attraverso la concessione di patrocinii e l'autorizzazione all'uso del logo dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria);
- c) è sospesa la concessione dell'uso delle sale di Palazzo Cesaroni per iniziative pubbliche che abbiano ad oggetto tematiche di interesse elettorale, oppure che prevedano la partecipazione di candidati alle elezioni. La conferma dell'uso delle sale già autorizzate alla data odierna è subordinata all'acquisizione di autocertificazione del soggetto richiedente recante la dichiarazione che *"l'iniziativa non ha ad oggetto tematiche di interesse elettorale e non prevede la partecipazione di candidati alle elezioni"*;
- d) è sospesa la concessione della presenza del gonfalone ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 10 febbraio 2014, n. 422 (Disciplina delle modalità per l'uso e riproduzione del Gonfalone della Regione Umbria - Legge regionale 18 maggio 2004, n. 5 (Disciplina di Stemma, Bandiera e Sigillo della Regione)), ad esclusione delle ricorrenze di cui all'articolo 4, comma 2, della predetta deliberazione. Anche in tali casi è comunque esclusa ogni forma di comunicazione e informazione istituzionale.

La citata lettera d), in virtù del richiamo all'articolo 4, comma 2 della deliberazione 422/2014, consente la presenza del gonfalone limitatamente alle seguenti ricorrenze:

- Festa dei Ceri di Gubbio;
- Festa della Repubblica;
- Festa del Corpus Domini;



- Marcia della Pace Perugia – Assisi;
- Celebrazioni francescane;
- Giorno dell'Unità nazionale e delle forze armate.

Restano, pertanto escluse “festività e solennità civili, militari e patriottiche” di particolare rilevanza a livello nazionale, rispetto alle quali altre amministrazioni pubbliche e enti locali regionali consentono la presenza dei gonfaloni anche in periodo di par condicio elettorale.

L'inclusione di tali iniziative non sembra comportare *ex se*, violazione dell'articolo 9, comma 1, della [legge 22 febbraio 2000, n. 28](#), poiché in considerazione della loro rilevanza, sono equiparabili alle ricorrenze per cui è già prevista la presenza obbligatoria del gonfalone.

Tanto premesso e considerato si propone all'Ufficio di Presidenza di valutare l'opportunità di consentire in periodo di par condicio elettorale la presenza del gonfalone della Regione anche a festività e solennità civili, militari e patriottiche di particolare rilevanza a livello nazionale, fermo restando il divieto di informazione e comunicazione istituzionale.

Perugia 04 giugno 2024

L'istruttore
Elisabetta Braconi

Il Segretario generale
Juri Rosi